



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO**

ATTO N. ORDS 117

Torino, 22/12/2020

ORDINANZA

OGGETTO: COMMERCIO AMBULANTE. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 172, "ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I RISCHI SANITARI CONNESSI ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19",

Visti:

- l'art. 28 del d.lgs. 31 marzo 1988, n. 114, che conferisce alle Regioni estese competenze nella definizione della disciplina e nella programmazione del settore del commercio su area pubblica;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626 - 3799, recante "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114", ed in particolare gli articoli 3 e 4;
- il DPCM 3 dicembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- l'Allegato 23 "Commercio al dettaglio" del DPCM del 3 dicembre 2020;
- il Regolamento n. 305, Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, e in particolare gli articoli 7 e 32;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 23 novembre 2020 (mecc. 2020 02142/016), che ha approvato l'aggiornamento del piano dei mercati della Città;
- l'Ordinanza 24 aprile 2006, n. 1708, che disciplina gli obblighi ed i limiti sugli orari e le giornate di

esercizio dei mercati;

- l'Ordinanza 11 luglio 2016, n. 42, che disciplina gli obblighi ed i limiti sugli orari e le giornate di esercizio delle Aree Copertura Commerciale;
- l'Ordinanza n. 3095 del 25 settembre 2020, che ha disposto per ragioni di interesse pubblico la soppressione temporanea dell'Area di copertura commerciale a posteggi singoli "Mirafiori Sud", composta di sei posteggi articolati dal lunedì al sabato al fine di mettere in disponibilità lo spazio pubblico coperto ubicato in via Plava angolo via Negarville per l'esecuzione dei tamponi nell'ambito dell'emergenza COVID rivolti alla popolazione adulta e pediatrica della città di Torino;
- la Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2016 00886/016 del 01/03/2016 avente ad oggetto "Precisazioni tecniche in ordine all'applicazione del canone COSAP in occasione di aperture straordinarie dei mercati";
- l'Ordinanza sindacale del 28 novembre 2020 n. 109 con la quale si è disposto il prolungamento dell'orario di vendita nei mercati e nelle aree di copertura commerciale (ACC) nelle giornate feriali e sono stati disciplinati gli orari di apertura straordinaria nelle giornate festive, stabilendo le specifiche modalità di assegnazione dei posteggi disponibili e di pagamento di COSAP e TARI;

Ritenuto opportuno provvedere all'attuazione nel territorio comunale delle disposizioni di cui al Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172, "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid-19", disciplinando l'orario di vendita nei mercati cittadini e delle aree di copertura commerciale, stabilendo un orario di apertura omogeneo tale da consentire una maggiore estensione dell'attività, al fine di consentire alla clientela di ampliare le opportunità di approvvigionamento allo scopo di meglio rispettare il distanziamento interpersonale, garantendo al contempo una più ampia offerta commerciale;

ORDINA

Nel periodo di vigenza delle disposizioni di cui al Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172, "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid-19", l'orario di vendita nei mercati cittadini e nelle aree di copertura commerciale è il seguente:

1. nei giorni prefestivi (24 dicembre 2020; 31 dicembre 2020; 2 gennaio 2021; 5 gennaio 2021) sono consentite nei mercati esclusivamente le attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, con orario di vendita dalle ore 7,00 alle ore 18,00;
2. nei giorni prefestivi (24 dicembre 2020; 31 dicembre 2020; 2 gennaio 2021; 5 gennaio 2021) l'orario di vendita nelle aree di copertura commerciale è dalle ore 7,00 alle ore 18,00;
3. nei giorni prefestivi (24 dicembre 2020; 31 dicembre 2020; 2 gennaio 2021; 5 gennaio 2021) la presenza di concessionari e l'assegnazione giornaliera dei posteggi sulle aree di copertura commerciale è ammessa esclusivamente per la vendita dei prodotti: alimentari e bevande; ortofruttilicoli, ittici, carne, fiori, piante,

bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti, biancheria, confezioni e calzature per bambini e neonati, ed è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a. maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi con riferimento all'autorizzazione esibita per la partecipazione;
 - b. maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività del commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro imprese;
 - c. maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
4. Ai produttori agricoli non concessionari di posteggio esitanti fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, se presenti alle operazioni di spunta, è riservata l'assegnazione giornaliera di un posteggio sulle aree di copertura commerciale, sulla base dei seguenti criteri:
- a. maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi con riferimento all'autorizzazione esibita per la partecipazione;
 - b. maggiore anzianità dell'attività così come risultante dal registro imprese;
5. nei giorni feriali l'orario di vendita è il seguente per i mercati e le aree di copertura commerciale:
- 28 dicembre 2020: dalle ore 7,00 alle ore 15,00;
 - 29 dicembre 2020: dalle ore 7,00 alle ore 15,00
 - 30 dicembre 2020: dalle ore 7,00 alle ore 19,00;
 - 4 gennaio 2021: dalle ore 7,00 alle ore 19,00.
6. nei giorni festivi (25 dicembre 2020; 26 dicembre 2020; 27 dicembre 2020; 1 gennaio 2021; 3 gennaio 2021; 6 gennaio 2021) i mercati e le aree di copertura commerciale non saranno attivi.
7. nei giorni festivi (25 dicembre 2020; 26 dicembre 2020; 27 dicembre 2020; 1 gennaio 2021; 3 gennaio 2021; 6 gennaio 2021) l'orario per il commercio di fiori per gli operatori concessionari di posteggio sui mercati autorizzati ad esercitare l'attività anche nelle giornate domenicali e festive, è il seguente: dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

INCARICA

Il Corpo di Polizia Municipale di dare attuazione al presente provvedimento

AVVERTE

Restano confermate le disposizioni della determinazione dirigenziale n. 768 del 6 marzo 2020 che prevede, per gli operatori concessionari, nel periodo di emergenza Covid 19 la sospensione del computo delle assenze ai fini della decadenza della concessione di posteggio.

Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Sindaca
Firmato digitalmente da Chiara Appendino